

**QUESITI INVIATI A CONFARTIGIANATO IMPRESE E RELATIVE
RISPOSTE RICEVUTE IN MERITO AL NUOVO DPCM 22 MARZO**

(aggiornato al 24 marzo 2020 ore 18.00)

ID	Domande	Risposte
1	Il DPCM prevede la sospensione delle attività edili, e quindi i cantieri non paiono essere soggetti a chiusura. Si pone la questione se ad esempio gli impiantisti possano proseguire con la loro attività in cantiere.	A nostro avviso no, perché dovrebbero limitarsi unicamente ad interventi indifferibili.
2	Per interventi urgenti di natura impiantistica (ad esempio rottura di un tubo), che necessitino anche di un intervento edile per l'opera muraria connessa alla riparazione, si chiede se sia ammesso l'intervento dell'impresa edile oltre il 25 marzo.	Nei fatti la parte edilizia è sospesa, se l'impresa che fa impianti ha la capacità di ripristinare lo stato dei luoghi sarebbe opportuna la conclusione dei lavori. Altrimenti l'intervento è ammesso unicamente per l'impresa in possesso dei codici ISTAT non sospesi. A meno che l'impresa edile non chieda l'autorizzazione alla Prefettura per non incorrere in sanzioni.
3	Si chiede se il termine del 25 marzo presuppone che la medesima data sia contemplata, oppure se termine ultimo sia il 24 marzo alle ore 00.00.	Confartigianato Imprese Veneto, ritiene che il termine sia comprensivo della data del 25 marzo.
4	Con riferimento ai codici Ateco individuati dal DPCM, si chiede se faccia da riferimento il solo codice primario o se siano da considerare anche i secondari.	Si ritiene che laddove non vengano specificati i sottocodici, debbano ritenersi comprese tutte le attività di cui ai codici macro o ai codici immediatamente superiori
5	Si chiede se per interventi edili da effettuare all'interno di attività ritenute indispensabili (farmacie, ospedali, etc) si possa proseguire con l'attività in essere o da svolgere.	Si, ma presentando richiesta alla Prefettura ai sensi della lettera d) del DPCM
6	Si chiede in che forma vada inviata la comunicazione al Prefetto per poter continuare	Invio fac-simile comunicazione Prefettura allegato alla circolare del Segretario Generale,

	con la propria attività e se sia prevista l'approvazione di una modulistica standard.	prot. 364, pubblicato ieri sulla intranet confederale.
7	Si chiede di fornire una definizione più chiara e dettagliata di "attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale".	Imprese che gestiscono servizi per le telecomunicazioni, sanitarie, difesa ecc.
8	Alcuni saloni di parrucchiere svolgono servizio di applicazione e pulizia di protesi capillari. I clienti interessati a questo servizio necessitano di essere periodicamente assistiti dal loro parrucchiere, altrimenti rischiano seri danni al cuoio capelluto. Si chiede possibile, previa esibizione di certificazione medica, concedere a tali saloni l'apertura esclusivamente per tali clienti, adottando le massime misure di sicurezza per evitare la diffusione del contagio.	A norme vigenti no, ma possono provare a chiedere una specifica autorizzazione al Prefetto.
9	Si chiede se, nonostante la sospensione, sia possibile in questo periodo per le attività di acconciatura e estetica organizzare la consegna di prodotti a domicilio, mediante corriere. Si configurerebbe come la vendita di prodotti attinenti la propria attività, a completamento del servizio, come se fosse stata concordata in salone. In questo periodo in cui molta gente chiede comunque di poter ottenere prodotti professionali per la cura della propria bellezza, e al fine di scoraggiare la tendenza a recarsi presso abusivi o irregolari, si tratta di capire se si possono individuare delle modalità che consentano ai saloni e centri di bellezza di garantire il loro servizio professionale al cliente.	Riteniamo che, in mancanza di specifica autorizzazione amministrativa per la vendita, l'attività sia inibita o comunque molto rischiosa da svolgere, poiché potrebbe essere contestata dagli organi di polizia addetti ai controlli che interpretano in modo molto restrittivo le possibilità di trasporto a domicilio, limitandole a quelle di beni di prima necessità. Anche Amazon ha sospeso la consegna di generi non indispensabili.
10	Tra le attività di commercio all'ingrosso sono stati esclusi i codici 46473 "commercio all'ingrosso articoli illuminazione" e 432205 "commercio all'ingrosso materiale elettrico". Lo stesso decreto prevede però l'apertura per impiantisti e commercio al dettaglio degli stessi. Si segnala quindi la problematica legata agli approvvigionamenti di materiale.	Le prescrizioni del DM 11 marzo continuano ad essere vigenti e l'attività deve essere considerata aperta se esercitata al dettaglio. per quanto riguarda la fornitura all'ingrosso, può farsi riferimento alla lettera d) per le attività di filiera previa comunicazione al Prefetto.
11	Si chiede se i titolari/soci/amministratori di aziende che svolgono "attività non essenziali" potranno continuare a spostarsi in azienda, previa autorizzazione del Prefetto, anche dopo il 25 marzo rispettando le restrizioni già note per motivi di lavoro e/o controllo impianti.	In linea generale, no, ma se hanno motivi che rientrano nelle deroghe ammesse previa segnalazione al Prefetto, si. Deve essere esaminato caso per caso
12	In analogia all'attività di panificio, può essere concessa anche l'attività di pasticceria con la sola vendita di prodotti da asporto?	A nostro avviso le attività di produzione alimentare inquadrare come ristorazione (pizzerie da asporto, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, etc.) possono proseguire l'attività

		<p>limitatamente alla <u>sola consegna a domicilio dei prodotti</u>, non più asporto.</p> <p>In questo senso opera l'art. 2 del DPCM 22 marzo 2020 che prevede espressamente che le disposizioni del citato Decreto si applicano "cumulativamente" a quelle del DPCM dell'11 marzo, che consentiva la prosecuzione delle attività sopra richiamate.</p> <p>Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 1, let. f) del DPCM del 22 marzo che stabilisce la prosecuzione delle attività della filiera alimentare (tra cui, testualmente, la produzione e la consegna dei prodotti alimentari).</p>
13	<p>La produzione di macchinari per il settore agroalimentare o per altra industria tra quelle considerate essenziali in base al Dpcm del 22 marzo 2020 è ammessa; nel caso un'impresa abbia più attività di produzione in essere, come può dimostrare solamente la produzione ad esempio per il suddetto settore?</p> <p>Stesso quesito può valere ad esempio anche per il settore produzione vetro per il settore agroalimentare.</p>	<p>Si può immaginare che siano considerate attività di filiera (lettera d) del DPCM) e che possano operare previa segnalazione al Prefetto secondo il modulo di comunicazione alla Prefettura;</p>